



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 27 del 06/05/2026

OGGETTO: FIERA MERCATO SAN SIMPLICIO 2026.

IL SINDACO

VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:

- il D.lgs. n. 114/98;
- la L.R. n. 5/2006 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 “Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su Aree Pubbliche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 23 giugno 2007;
- il D.lgs. n. 59 del 26/03/2010;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 17.02.2025 con cui è stato approvato il Regolamento della Fiera di San Simplicio;
- l’art 50 del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

1. Orari di posizionamento

Gli assegnatari si posizioneranno nel proprio stallo, così come meglio individuato nella allegata planimetria, sotto la supervisione e il coordinamento della Polizia Locale, nella giornata di **martedì 12 maggio**, esclusivamente in questi orari:

- dalle h. 10,00 alle h.14,00, posizionamento categoria Somministrazione *alimenti e bevande*
- dalle h. 14,30 alle h. 18,00 posizionamento categoria *Alimentari, Non Alimentari, Operatori dell’Ingegno, Associazioni di volontariato ONLUS*;

Gli operatori che non fossero presenti alle operazioni di posizionamento del proprio stallo saranno considerati assenti, e non sarà attribuito alcun punteggio di presenza.

2. Orari della fiera

Gli operatori commerciali possono esercitare nelle giornate **dal 12 al 17 maggio** in questi orari:

Mattino: 10,00 – 13,00 (facoltativo)

Sera: 18,00- 23,00 (obbligatorio)

Sera: 23,00- 2,00 (facoltativo)

La Polizia Locale provvederà a registrare le presenze giornaliere tramite fogli di presenza controfirmati dagli operatori titolari o da propri dipendenti. Nei fogli di presenza dovranno essere



annotati, a cura della Polizia Locale, l'ora di rilevazione e, previa opportuna identificazione, i dati anagrafici di chi firma, nonché ogni altra informazione utile a motivare l'eventuale apposizione dell'assenza.

La Polizia Locale potrà inoltre chiedere di acquisire scontrini fiscali e rilevare immagini con apparecchi fotografici o digitali.

3. Sgombero dell'area

L'area della Fiera dovrà essere sgomberata da merci, attrezzature e automezzi, entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 18 maggio 2026.

4. Servizi igienici

Per il pubblico e gli operatori dell'area somministrazione saranno posizionati all'interno del Parco Fausto Noce n. 12 bagni su container (6 uomo - 6 donna) e n. 2 bagni chimici per persone diversamente abili; all'esterno del Parco Fausto Noce saranno presenti n. 6 (sei) bagni chimici così posizionati: n. 4 (quattro) in via Galvani e n. 2 (due) in via A. Doria. I servizi saranno disponibili anche nelle ore notturne.

5. Altre disposizioni

L'attività di vendita deve rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ed in particolare per ogni operatore, durante le operazioni di vendita, si raccomanda:

- la pulizia e igienizzazione costante delle attrezzature;
- la messa a disposizione dell'utenza di dispositivi e soluzioni igienizzanti per le mani;
- venga favorita la modalità di pagamento elettronico;

Nei posteggi riservati alla somministrazione ogni operatore deve inoltre **obbligatoriamente**:

- circoscrivere con corda delimitazione spazi il posteggio assegnato per tre lati (retro, lato destro, lato sinistro), lasciando libero solo il lato-fronte dove si svolge la vendita;
- avere in dotazione estintori portatili, omologati e certificati, di idonea capacità estinguente;
- detenere, nell'ambito del singolo posteggio, quantitativi di GPL, in utilizzo e in deposito, tassativamente non superiori a 75 Kg;
- rispettare tutte le prescrizioni previste dal Regolamento sull'organizzazione della Fiera di San Simplicio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 17/02/2025, ed in particolare il rispetto delle regole di decoro e sicurezza contenute nell'art. 14 del succitato Regolamento, interamente riportate in allegato alle autorizzazioni rilasciate ai titolari di stallo.

Gli operatori devono occupare tassativamente solo la superficie di suolo autorizzata.

Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati ad un volume tale che la musica diffusa non sia percepibile alla postazione commerciale adiacente.

È vietato svolgere attività diverse da quelle proprie del commercio e vendita ed in particolare è severamente vietato svolgere attività di intrattenimento, spettacolo, musica dal vivo. I trasgressori verranno sanzionati per attività abusiva.

Il posteggio individuato su area pavimentata, cementata o asfaltata, deve essere necessariamente preservato a cura dell'operatore il quale è tenuto a posizionare sotto il proprio veicolo e nelle aree circostanti teli ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso, carburante e qualsiasi liquido o sostanza inquinante.



La sanzione, elevata da qualsiasi organo di controllo per occupazione abusiva di spazi non autorizzati o per altre infrazioni previste dall'art. 15 del vigente Regolamento, tra cui in particolare la riconsegna dell'area autorizzata in stato di degrado, sporca o in qualsiasi modo danneggiata, comporta per il trasgressore il divieto di partecipazione alle successive due edizioni della Fiera e in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione settennale.

Non è ammesso il posizionamento di furgoni o autovetture all'interno degli stalli, tranne che per la somministrazione alimenti e bevande. Gli operatori della categoria "Alimentari" potranno posizionare il furgone all'interno del proprio stallo a condizione di non eccedere la superficie assegnata.

Per motivi di sicurezza non è consentita, in tutta l'area della Fiera, la vendita itinerante svolta a piedi o con l'ausilio di carretti o altri mezzi all'uopo allestiti, né la distribuzione gratuita di gadgets o articoli promozionali. I contravventori saranno sanzionati ai sensi della L.R. n. 5/2006 per commercio abusivo e puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a 15.000,00 e sequestro della merce.

Per motivi di decoro nonché di tutela della salute pubblica è vietato il bivacco negli stalli da parte degli operatori, così come l'allestimento di cucine improvvisate con fornelli o fiamme vive all'interno dell'area della Fiera o nelle vie limitrofe.

Ai sensi della normativa vigente la vendita di bevande alcoliche è consentita sino alle ore 24,00, mentre è sempre vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 18 (art. 7 del DL 158/2012).

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito Internet www.comune.olbia.ot.it.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Olbia, 06/05/2026

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente